

Allegato A

**REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA SULLA RETE DI
TRASPORTO DEL GAS NATURALE
(*RMTG*)**

Testo approvato con deliberazione 512/2021/R/GAS e aggiornato con deliberazioni
600/2022/R/GAS, 433/2023/R/GAS, 377/2024/R/GAS e 252/2025/R/GAS

Allegato A

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Ambito di applicazione.....	5
Articolo 3 Tempistiche di applicazione	5
TITOLO II – RUOLI E RESPONSABILITÀ	7
Articolo 4 Responsabilità dell’attività di metering	7
Articolo 5 Responsabilità dell’attività di meter reading	7
Articolo 6 Particolari responsabilità dell’impresa maggiore di trasporto	8
Articolo 7 Cessione degli impianti di misura	8
Articolo 8 Disposizioni relative alle misure raccolte.....	10
TITOLO III – REQUISITI E LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI MISURA	11
Articolo 9 Requisiti impiantistici, funzionali e manutentivi del servizio di misura	11
Articolo 10 Livelli di qualità del servizio di misura	11
Articolo 11 Cause di mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio di misura	13
TITOLO IV – SISTEMA DI INCENTIVAZIONE AL RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI MISURA.....	14
Articolo 12 Corrispettivi economici per il mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio per l’attività di metering.....	14
Articolo 13 Indennizzi e penalità per l’attività di meter reading	15
Articolo 14 Adeguamento degli impianti di misura	16
TITOLO V – MONITORAGGIO DEI REQUISITI E DEL RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	18
Articolo 15 Monitoraggio	18
Articolo 16 Monitoraggio del rispetto dei requisiti minimi e ottimali.....	18
Articolo 17 Monitoraggio dei livelli di servizio	19
Articolo 18 Ispezioni in loco a campione	19
Articolo 19 Sistema di incentivazione delle ispezioni in loco da parte dell’impresa maggiore di trasporto.....	20
Articolo 20 Censimento impiantistico	21
Articolo 21 Rapporto sugli esiti del monitoraggio	22

Allegato A

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 715/2009 del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 715/2009), le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 460/2017 del 16 marzo 2017 (di seguito: Regolamento 460/2017), le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), come modificato e integrato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11), le definizioni di cui alle deliberazioni dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, 6 novembre 2005, 185/05, 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM (TIUC), 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS (TIB), 16 aprile 2019, 148/2019/R/GAS (TISG), 28 marzo 2019, 139/2023/R/GAS (RTTG), e 12 dicembre 2023, 589/2023/R/GAS (RQTG), nonché le seguenti definizioni:
- a) **“Area Omogenea di Prelievo” (AOP)** è la porzione di rete di trasporto per la quale il valore del PCS medio mensile del gas naturale riconsegnato sia uguale per tutti i punti di riconsegna e presenti, rispetto ai valori del PCS medio mensile del gas naturale delle AOP adiacenti, una differenza non superiore al $\pm 2\%$;
 - b) **Autorità** è l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - c) **Cassa** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
 - d) **Codice di rete** è il codice di rete predisposto dall'impresa di trasporto ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/00;
 - e) **decreto MSE 18 giugno 2010** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 giugno 2010, in materia di modalità di realizzazione e di gestione dei sistemi di misura a tutela dei soggetti del sistema del gas naturale che offrono servizi e scambiano gas sul mercato nazionale ed internazionale tramite rete nazionale e regionale di gasdotti;
 - f) **Metrologia Legale** è il settore della metrologia che si occupa di assicurare mediante procedure legislative, amministrative e tecniche, stabilite dalle Pubbliche Autorità, la qualità e la veridicità delle misurazioni effettuate per il buon funzionamento della concorrenza e del mercato nell'ambito di scambi economici tra imprese e tra esse e i consumatori, o per altre finalità cui l'ordinamento attribuisce una particolare tutela (es. in ambito sicurezza, sanità, ambiente);
 - g) **misura del gas naturale** è l'attività finalizzata all'ottenimento di dati di misura del gas naturale e comprende le operazioni organizzative e di elaborazione, informatiche e telematiche, di installazione e manutenzione, ivi inclusa la verifica periodica dei misuratori del gas e di gestione dei dati di misura, del gas naturale immesso e prelevato, sulle reti di trasporto gas e

Allegato A

di distribuzione gas, sia laddove la sorgente di tale dato è un misuratore, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici; rientrano in questa attività anche l'installazione e la manutenzione dei concentratori e degli apparati di telecontrollo dei contatori digitali, comprensivi del sistema di gestione degli stessi;

- h) **portale impianti di misura** è il portale informatico messo a disposizione dall'impresa maggiore di trasporto per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli impianti di misura e degli esiti del monitoraggio della conformità degli impianti ai requisiti e del rispetto dei livelli di qualità;
- i) **punto di consegna** è il punto fisico della rete di trasporto nel quale il gas è reso disponibile – affidato in custodia e misurato – dall'utente all'impresa di trasporto per la sua immissione in rete;
- j) **punto di riconsegna** è il punto fisico della rete di trasporto nel quale il gas è reso disponibile – riconsegnato e misurato – dall'impresa di trasporto all'utente per il prelievo dalla rete regionale di gasdotti;
- k) **punto di entrata** è un punto di consegna, o un aggregato di punti di consegna o un punto di entrata da stoccaggio; include i punti di entrata da produzioni nazionali, da produzioni di biometano, da terminali di rigassificazione di Gnl e i punti di interconnessione con un sistema di trasporto estero;
- l) **punto di uscita** è un punto di riconsegna, o un punto di uscita verso stoccaggio o un punto di interconnessione con un sistema di trasporto estero; include i punti di riconsegna verso impianti di consumo nella titolarità di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e verso reti di distribuzione del gas;
- m) **punto di interconnessione tra reti di trasporto** è un punto fisico di interconnessione tra reti di trasporto nella titolarità di imprese di trasporto differenti;
- n) **punto di interconnessione con un sistema di trasporto estero** è un punto fisico di interconnessione tra la rete nazionale di gasdotti e un sistema di gasdotti estero;
- o) **rete di trasporto** è il sistema di condotte, in genere interrate, posate su suolo pubblico o privato, inclusivo anche degli allacciamenti, per l'esercizio del servizio di trasporto del gas naturale;
- p) **rete nazionale di gasdotti** è la rete di trasporto definita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00;
- q) **rete regionale di gasdotti** è la rete di trasporto definita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00, come modificato dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 93/11;

Allegato A

- r) **servizio di misura sulla rete di trasporto del gas (o servizio di misura)** è l'attività di misura del gas nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto del gas, che comprende le attività di *metering* e di *meter reading*;
- s) **sistema o impianto di misura** è il sistema di misura di cui al decreto MSE 18 giugno 2010, ossia il complesso di apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura; il sistema di misura include principalmente i seguenti componenti: i) le valvole di intercettazione e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso; ii) il misuratore dei volumi di gas; iii) il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualità del gas; iv) i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (*flow computer*), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (*data logger*);
- t) **utente** è l'utente del servizio di trasporto e bilanciamento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce l'assetto di responsabilità e i criteri di regolazione per il servizio di misura sulla rete di trasporto, articolato nelle attività di *metering* e di *meter reading*.
- 2.2 Il servizio di misura è erogato attraverso gli impianti di misura nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto, e in particolare:
 - a) nei punti di interconnessione con sistemi di trasporto esteri;
 - b) nei punti di entrata da e di uscita verso siti di stoccaggio;
 - c) nei punti di entrata da produzioni nazionali e da produzioni di biometano;
 - d) nei punti di entrata da terminali di rigassificazione di Gnl;
 - e) nei punti di interconnessione tra reti di trasporto;
 - f) nei punti di riconsegna verso reti di distribuzione;
 - g) nei punti di riconsegna verso impianti di consumo nella titolarità di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

Articolo 3

Tempistiche di applicazione

- 3.1 Il sistema di corrispettivi economici relativo all'attività di *metering* di cui all'Articolo 12 si applica dal 1 gennaio 2024, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 7.7 per i casi di cessione degli impianti.
- 3.2 La maggiorazione di cui al comma 12.4, lettera a), non trova applicazione con riferimento agli impianti installati precedentemente all'entrata in vigore della

Allegato A

normativa UNI 9167-3:2020 non completamente ammortizzati; di conseguenza, la suddetta maggiorazione si applica agli impianti, inclusi quelli di tipo venturimetrico:

- a) che hanno terminato la propria vita utile (ossia con più di 20 anni) entro il 31 dicembre 2019;
- b) realizzati a decorrere dal 1° marzo 2020;
- c) sottoposti, successivamente al 1° marzo 2020, a “modifica sostanziale” secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 9167-3:2020, a decorrere dall’anno successivo alla modifica sostanziale;
- d) che terminano la propria vita utile successivamente al 1° gennaio 2020, a decorrere dall’anno successivo al termine della vita utile.

3.2**bis** Per gli impianti completamente ammortizzati di cui al precedente comma 3.2, lettere a) e d), l’applicazione dell’indicatore C di cui al comma 10.1, lettera c), decorre dal 1° gennaio 2026, ovvero dall’installazione del GC/AQ se antecedente; sino alla decorrenza di tale termine è applicato l’indicatore D. Decorso tale termine, il titolare dell’impianto ha facoltà di presentare all’impresa di trasporto istanza di ulteriore posticipo, adeguatamente motivata e corredata da documentazione a dimostrazione delle azioni intraprese per l’adeguamento dell’impianto e del ritardo imputabile all’indisponibilità di strumenti di GC/AQ.

3.3 Il sistema di indennizzi automatici e penalità relativo all’attività di *meter reading* di cui all’Articolo 13 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Allegato A

Titolo II – RUOLI E RESPONSABILITÀ

Articolo 4

Responsabilità dell'attività di metering

- 4.1 L'attività di *metering* è l'attività di installazione e manutenzione degli impianti di misura, che prevede la messa *in loco*, la messa a punto e l'avvio del dispositivo di misura, nonché la verifica periodica del suo corretto funzionamento e l'eventuale ripristino della funzionalità. Sono altresì ricompresi nell'ambito dell'attività di *metering*, in quanto ad essa funzionali o collegati:
- a) la progettazione degli impianti, incluso il corretto dimensionamento, in funzione delle caratteristiche del punto;
 - b) le attività di verifica e conferma metrologica dell'impianto di misura;
 - c) l'acquisizione ed elaborazione locale della misura mediante sistemi e apparecchiature atte a consentire la telelettura, funzionali all'attività di *meter reading*.
- 4.2 La responsabilità dell'attività di *metering* è attribuita al titolare dell'impianto di misura.

Articolo 5

Responsabilità dell'attività di meter reading

- 5.1 L'attività di *meter reading* è l'attività che prevede le operazioni necessarie alla raccolta, alla trasmissione, alla validazione, all'eventuale ricostruzione, all'archiviazione, all'elaborazione e alla messa a disposizione ai soggetti interessati dei dati di misura. Sono altresì ricomprese nell'ambito dell'attività di *meter reading*, in quanto ad essa funzionali o collegate, le attività di:
- a) acquisizione in campo dei dati di misura (volumi e qualità del gas), in caso di mancata messa a disposizione dei dati di misura da parte del responsabile dell'attività di *metering* tramite le apparecchiature atte a consentire la telelettura;
 - b) imputazione/caricamento nei sistemi informatici dei dati raccolti mediante rilievo in campo;
 - c) emissione del verbale di misura agli utenti della rete;
 - d) gestione delle richieste scritte di verifica del verbale di misura;
 - e) eventuale riemissione del verbale di misura, in caso di constatazione di errori e/o anomalie.
- 5.2 La responsabilità dell'attività di *meter reading* è attribuita a ciascuna impresa di trasporto in relazione agli impianti di misura allacciati alla propria rete di trasporto, inclusi i punti di riconsegna verso reti di distribuzione.
- 5.3 Nei punti di interconnessione tra reti di trasporto, la responsabilità dell'attività di *meter reading* è attribuita all'impresa maggiore di trasporto o, nei casi di punti di

Allegato A

interconnessioni che non coinvolgono l'impresa maggiore di trasporto, all'impresa di trasporto la cui rete risulta a monte. L'impresa di trasporto responsabile dell'attività di *meter reading* assicura in ogni caso l'accesso ai dati di misura da parte dell'impresa di trasporto interconnessa, con modalità standardizzate e senza oneri a carico dell'impresa interconnessa.

Articolo 6

Particolari responsabilità dell'impresa maggiore di trasporto

- 6.1 L'impresa maggiore di trasporto è responsabile, in coerenza con le previsioni di cui al decreto MSE 18 giugno 2010, della gestione dei dati e delle informazioni relativi agli impianti di misura nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto e di vigilare sul corretto esercizio di tali impianti. A tal fine, l'impresa maggiore:
- a) rende disponibile il portale impianti di misura;
 - b) definisce le modalità di messa a disposizione, da parte dei soggetti responsabili delle attività di *metering* e di *meter reading*, delle informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio di cui all'Articolo 15, nonché delle informazioni e dei dati di misura rilevati da ciascun impianto sulla rete di trasporto, sulla base di procedure e di flussi informativi standardizzati definiti dalla medesima impresa maggiore coinvolgendo i soggetti interessati;
 - c) verifica la raccolta e il costante aggiornamento, sul portale impianti di misura, dei dati e delle informazioni censiti e verificati dalle imprese di trasporto ai sensi dell'Articolo 20, nonché rilevati dalle medesime imprese di trasporto in esito al monitoraggio di cui all'Articolo 15.
- 6.2 All'impresa maggiore di trasporto è inoltre attribuito il compito di promuovere e verificare l'efficienza delle attività di misura sull'intera rete di trasporto; a tal fine:
- a) effettua ispezioni *in loco*, a campione, anche sugli impianti relativi alle reti di altre imprese di trasporto, per monitorare l'effettiva conformità ai requisiti di cui al successivo Titolo III e il corretto funzionamento degli impianti, ai sensi del successivo Articolo 18;
 - b) accede ai dati di misura rilevati da ciascun impianto sulla rete di trasporto, anche tramite accesso diretto a un *database* sulla base delle procedure e dei flussi informativi di cui al comma 6.1, lettera b).

Articolo 7

Cessione degli impianti di misura

- 7.1 È facoltà del soggetto titolare dell'impianto, nei punti di riconsegna verso impianti di consumo nella titolarità di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, di cederne la titolarità all'impresa di trasporto alla cui rete l'impianto risulta allacciato. Nei punti di riconsegna dove la titolarità dell'impianto di misura

Allegato A

è in capo all'impresa di trasporto è applicata la componente tariffaria CM^{CF} a copertura dei costi dell'attività di *metering* svolta dall'impresa di trasporto nei punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali, di cui alla RTTG.

- 7.2 Il titolare dell'impianto di misura esercita la facoltà di cui al comma 7.1, attraverso apposita dichiarazione scritta all'impresa di trasporto alla cui rete è allacciato, secondo le modalità operative e le tempistiche definite dal Codice di rete della medesima impresa di trasporto. È facoltà del cliente finale titolare dell'impianto di misura di esprimere un interesse preliminare alla cessione nell'ambito del censimento impiantistico, ai sensi del comma 20.5.
- 7.3 Entro 6 mesi dal ricevimento della dichiarazione del titolare di cui al comma 7.2, l'impresa di trasporto verifica la sussistenza di eventuali elementi ostativi all'acquisizione dell'impianto di misura e dà comunicazione degli esiti della verifica, unitamente al termine per la decorrenza della cessione. Possono essere considerati elementi ostativi esclusivamente:
- a) l'impossibilità di accedere e condurre l'impianto in sicurezza ai sensi delle norme di legge, ovvero di esercire l'impianto a causa di interferenze con altre attività;
 - b) l'indisponibilità dei titoli di proprietà dell'impianto.
- 7.4 Nell'ambito del Codice di rete sono definite le condizioni generali che regolano la suddetta cessione. In particolare, il Codice di rete disciplina le condizioni tecniche e di carattere operativo per la cessione e la successiva gestione degli impianti, ivi compresi i criteri per l'individuazione della decorrenza della titolarità, le modalità di accesso all'impianto e le eventuali disposizioni in caso di inadempimento da parte del titolare cedente, le modalità e le tempistiche di comunicazione di eventuali interventi di adeguamento necessari sugli impianti, le modalità di accesso ai dati di misura da parte del titolare cedente.
- 7.5 Il titolare cedente si impegna, nell'ambito di uno specifico contratto di cessione, a rispettare la disciplina relativa alle condizioni tecniche e di carattere operativo per la cessione e la successiva gestione degli impianti contenuta nel Codice di rete di cui al comma 7.4.
- 7.6 Salvo specifiche situazioni da valutare caso per caso, l'impresa di trasporto che ha acquistato l'impianto ai sensi dei commi precedenti non procede a nuove cessioni dello stesso in favore del precedente titolare o di nuovi titolari dell'impianto di consumo sotteso al medesimo punto di riconsegna. In sede di conclusione degli accordi di cessione dell'impianto di misura all'impresa di trasporto e di eventuale costituzione di servitù sull'area in cui è ubicato l'impianto, l'impresa di trasporto si premura affinché sia chiarito che l'eventuale servitù costituita sull'area in cui insiste l'impianto di misura si estingue in caso di successiva dismissione del punto di riconsegna del gas.
- 7.7 Nei casi di acquisizione di un impianto di misura da parte dell'impresa di trasporto ai sensi dei precedenti commi, il sistema di corrispettivi economici relativo

Allegato A

all'attività di *metering* di cui all'Articolo 12 è applicato decorso 1 anno dal perfezionamento della cessione.

- 7.8 Ferma restando la libertà delle parti nel definire il valore di cessione, i cespiti acquisiti dalle imprese di trasporto sono riconosciuti tariffariamente secondo i criteri per il servizio di misura di cui alla RTTG, ossia sulla base del costo storico rivalutato di prima acquisizione o di costruzione, al netto della quota già degradata sulla base dell'ammortamento determinato in applicazione della vita utile regolatoria. Nei casi di indisponibilità del valore di costo storico di prima iscrizione a bilancio, il valore ammissibile tariffariamente è determinato sulla base dei costi storici medi di impianti confrontabili, secondo una stima elaborata dall'impresa di trasporto e adeguatamente supportata da evidenza empirica, e dello stato di obsolescenza dell'impianto. Sono altresì riconosciuti i costi accessori di acquisizione, anche nell'ipotesi di acquisizione di un impianto completamente ammortizzato, nei limiti di quanto effettivamente capitalizzato e in ogni caso in misura non superiore a 10.000 €.

Articolo 8

Disposizioni relative alle misure raccolte

- 8.1 Le misure del gas rilevate, registrate e validate dal responsabile dell'attività di *meter reading* costituiscono le misure rilevanti per la contabilizzazione del gas ai fini del *settlement* e del bilanciamento e la regolazione di tutte le relative partite economiche secondo quanto previsto dalla regolazione in materia.
- 8.2 Il soggetto responsabile dell'attività di *meter reading* archivia e custodisce, per un periodo di almeno dieci anni, le misure del gas di cui al precedente comma, nonché i verbali di misura, in modo tale da renderli disponibili ed utilizzabili a scopi di verifica e controllo dell'applicazione della disciplina tariffaria e dell'erogazione del servizio di *settlement* e di bilanciamento.
- 8.3 I dati di misura sono resi disponibili a tutti i soggetti legittimamente interessati (utenti del servizio, responsabili dell'attività di *metering*, titolari di impianti di produzione o consumo, con riferimento allo specifico punto di loro competenza), secondo quanto previsto dai livelli di servizio relativi all'attività di *meter reading* e dal Codice di rete.

Allegato A

Titolo III – REQUISITI E LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI MISURA

Articolo 9

Requisiti impiantistici, funzionali e manutentivi del servizio di misura

- 9.1 Sono definiti i seguenti requisiti minimi e ottimali per il servizio di misura sulla rete di trasporto:
- a) requisiti di carattere impiantistico, ai sensi della Tabella 1;
 - b) requisiti di carattere prestazionale, ai sensi della Tabella 2;
 - c) requisiti manutentivi, articolati in ispezioni (Tabella 3), verifiche funzionali (Tabella 4), verifiche periodiche (Tabella 5) e conferme metrologiche intermedie (Tabella 6).
- 9.2 I requisiti minimi e ottimali di cui al comma 9.1 rilevano ai soli fini della valorizzazione dei corrispettivi economici per il mancato rispetto dei livelli di servizio per l'attività di *metering* di cui all'Articolo 12. In particolare, tali corrispettivi dovuti dal titolare dell'impianto sono incrementati, ovvero ridotti, nelle misure di cui al comma 12.4, qualora l'impianto di misura non soddisfi i requisiti minimi, ovvero soddisfi sia i requisiti minimi sia quelli ottimali.

Articolo 10

Livelli di qualità del servizio di misura

- 10.1 Sono definiti i seguenti indicatori di qualità del servizio per l'attività di *metering*:
- a) “A. Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario”, come numero di giorni equivalenti in cui la misura dei volumi viene effettuata attraverso l'organo primario di misura e il dispositivo di conversione ovvero il *data logger*;
 - b) “B. Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / *flow computer* o *data logger*”, come numero di giorni equivalenti in cui la misura dei volumi, con organo primario funzionante, viene effettuata attraverso il dispositivo di conversione / *flow computer* o *data logger* senza l'utilizzo della misura di riserva, e viene messa a disposizione del responsabile del *meter reading* secondo modalità definite nel Codice di rete;
 - c) “C. Disponibilità del dato di misura della qualità del gas (per impianti per cui è prevista l'installazione di GC/AQ)”, come numero di giorni equivalenti in cui è disponibile la misura puntuale della qualità del gas;
 - d) “D. Indisponibilità dell'aggiornamento dei dati della qualità del gas (per impianti per cui non è prevista l'installazione di GC/AQ)”, come numero di giorni di ritardo sull'aggiornamento della qualità del gas rispetto alle specifiche;

Allegato A

- e) “E. Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (*rangeability*)”, come numero di ore annue in cui l’organo primario di misura funziona all’interno del campo valido di misura rispetto al numero totale delle ore dell’anno in oggetto;
- f) “F. Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario”, come numero di giorni consecutivi intercorrenti tra la data di messa a disposizione del verbale di misura che riporta la segnalazione del guasto ed il ripristino del corretto funzionamento.

10.2 Sono definiti i seguenti indicatori di qualità del servizio per l’attività di *meter reading*:

- a) “G. Tempo di risposta a richieste scritte relative al verbale di misura presentate dall’utente o dall’impresa di distribuzione”, come numero di giorni lavorativi intercorrenti tra la data di ricevimento da parte del responsabile del *meter reading* della richiesta scritta di verifica del verbale di misura e la data di comunicazione della risposta motivata;
- b) “H. Tempo di riemissione del verbale di misura per errori/anomalie” presentate dall’utente o dall’impresa di distribuzione, come numero di giorni lavorativi entro cui è disponibile il verbale di misura corretto degli errori dalla data di ricevimento della richiesta di verifica;
- c) “I. Disponibilità del dato da parte dell’impresa di trasporto al cliente finale direttamente allacciato/utente”, come percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie entro la seconda ora successiva a quella di riferimento per due volte al giorno in coerenza con il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (NC BAL) e una terza relativa a tutto il giorno gas da rendere disponibile il giorno successivo, secondo tempistiche previste dal Codice di rete in coerenza con quelle di pubblicazione degli esiti della sessione di bilanciamento provvisorio di cui al TISG;
- d) “J. Disponibilità del dato di qualità del gas nelle AOP”, come percentuale di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del Gas Naturale considerando un’eventuale AOP alternativa individuata ai sensi della “Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo” di cui alla deliberazione 185/05 in materia di qualità del gas;
- e) “K. Disponibilità dei dati di misura da parte di un’impresa di trasporto all’impresa maggiore”, come percentuale di disponibilità dei dati di misura dall’impresa di trasporto all’impresa maggiore, secondo le disposizioni di quest’ultima ai sensi del TISG.

10.3 Con riferimento agli indicatori G e H, l’utente è tenuto a trasmettere all’impresa di trasporto eventuali richieste avanzate dal proprio cliente finale direttamente allacciato, nonché ad adoperarsi per il buon esito della richiesta stessa, informando tempestivamente il richiedente circa l’andamento della pratica.

Allegato A

- 10.4 Le modalità operative relative alla gestione degli indicatori di cui al precedente comma 10.2, ivi incluso il contenuto minimo delle risposte fornite ai richiedenti la prestazione, sono definite nell'ambito del Codice di rete in linea con la regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale di cui alla RQTG.
- 10.5 I livelli di qualità del servizio di misura sono definiti:
- a) per l'attività di *metering*, ai sensi della Tabella 7;
 - b) per l'attività di *meter reading*, ai sensi della Tabella 8.

Articolo 11

Cause di mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio di misura

- 11.1 Le cause di mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio di misura si distinguono in:
- a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
 - b) cause esterne, intese come danni o impedimenti provocati da terzi per fatti non imputabili al soggetto responsabile dell'attività; sono ricompresi nelle cause esterne anche, con riferimento ai livelli di servizio riferiti all'attività di *meter reading*, i casi di un dato non acquisibile dal responsabile del *meter reading* a causa di malfunzionamenti riconducibili all'attività di *metering* qualora le due attività siano, nello specifico punto, di responsabilità di soggetti diversi;
 - c) cause imputabili al soggetto responsabile dell'attività, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate.
- 11.2 Per le prestazioni le cui cause di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità rientrano nelle classi di cui al precedente comma, lettere a) e b), il soggetto responsabile documenta la causa del mancato rispetto. Gli eventi naturali eccezionali di cui al precedente comma, lettera a), sono eventi dovuti a catastrofi naturali di ingenti proporzioni quali frane, alluvioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche.

Allegato A

Titolo IV – SISTEMA DI INCENTIVAZIONE AL RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI MISURA

Articolo 12

Corrispettivi economici per il mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio per l'attività di metering

- 12.1 Per ciascun indicatore di qualità di cui al comma 10.1, è definito un corrispettivo economico per il mancato rispetto del corrispondente livello di qualità, ai sensi della Tabella 9.
- 12.2 In caso di mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio per l'attività di *metering*, riconducibile alle cause di cui al comma 11.1, lettera c), il soggetto responsabile dell'attività di *metering* è tenuto a corrispondere un importo determinato come prodotto tra:
- a) il corrispettivo economico associato allo specifico livello di qualità;
 - b) la parte in difetto rispetto ai livelli minimi degli indicatori A, B, C ed E, o in eccesso rispetto ai livelli massimi degli indicatori D e F.
- 12.3 Ai fini del dimensionamento dei corrispettivi, sono definiti per ciascun anno i seguenti valori:
- a) P_{gas} , pari al minore tra 30 €/MWh e il prezzo medio del gas espresso in €/MWh riferito all'anno, sulla base del prezzo medio di mercato (SAP) come pubblicato dal GME; qualora il soggetto responsabile del *metering* sia un'impresa di trasporto o di distribuzione, il P_{gas} è assunto pari al corrispettivo unitario a copertura del GNC di cui alla RTTG;
 - b) CM^T , come corrispettivo per il servizio di misura di cui alla RTTG.
- 12.4 Ciascun corrispettivo di cui alla Tabella 9 è applicato:
- a) in misura maggiorata del 30%, qualora non siano rispettati tutti i requisiti minimi indicati per ciascun indicatore;
 - b) in misura ridotta del 50%, qualora siano rispettati, oltre ai requisiti minimi, anche tutti i requisiti ottimali indicati per ciascun indicatore.
- 12.5 Qualora, in esito ad un'ispezione *in loco* a campione ai sensi dell'Articolo 18, l'impresa di trasporto verifichi la non veridicità delle informazioni fornite su base documentale dal responsabile dell'attività di *metering*, con riferimento ai requisiti minimi e ottimali, i corrispettivi sono dimensionati con una maggiorazione del 50% per il periodo per cui la dichiarazione è risultata errata. È fatta salva anche l'applicazione della misura di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, qualora ne risultino integrati i presupposti.
- 12.6 I corrispettivi di cui alla Tabella 9 sono applicati dalle imprese di trasporto direttamente ai responsabili dell'attività di *metering* entro il 31 marzo successivo a

Allegato A

quello di riferimento, secondo modalità definite nell'ambito del Codice di rete con riferimento agli impianti di misura con *Q_{ero}* superiore a 200 Smc/h.

- 12.6**bis** È definito un tetto massimo ai corrispettivi di cui alla Tabella 9 complessivamente applicati in un anno pari a 5 volte il corrispettivo annuale CM_{CF} per il servizio di *metering* erogato dall'impresa di trasporto nei punti di riconsegna dei clienti finali di cui alla RTTG.
- 12.7 Con riferimento agli impianti di misura nella titolarità dell'impresa di trasporto stessa, l'impresa di trasporto provvede a calcolare il gettito derivante dall'applicazione dei corrispettivi economici di cui alla Tabella 9 in relazione al mancato rispetto dei livelli di servizio sui propri impianti, come monitorati ai sensi del successivo Articolo 17.
- 12.8 Il gettito derivante dall'applicazione dei corrispettivi di cui alla Tabella 9 è versato dalle imprese di trasporto alla Cassa, a valere sul "Conto oneri trasporto" istituito ai sensi della RTTG, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Le imprese di trasporto provvedono a versare il gettito fatturato, salvo quanto previsto dal successivo comma 12.10.
- 12.9 Qualora il titolare dell'impianto di misura sia un cliente il cui impianto di consumo o di produzione sia direttamente allacciato alla rete di trasporto, il Codice di rete dell'impresa di trasporto disciplina le misure applicabili in caso di mancato pagamento dei corrispettivi di cui sopra, tra cui la discatura del punto di immissione/prelievo o la risoluzione del contratto di trasporto con riferimento a quel punto. L'impresa di trasporto versa alla Cassa il solo gettito riscosso, segnalando all'Autorità, nell'ambito del rapporto di monitoraggio annuale, le misure applicate ai sensi del Codice e le azioni per il recupero del credito intraprese.
- 12.10 Qualora il titolare dell'impianto sia il gestore di altra infrastruttura regolata interconnessa con la rete di trasporto, in caso di mancato pagamento all'impresa di trasporto dei corrispettivi di cui sopra l'impresa di trasporto versa alla Cassa il solo gettito riscosso, e provvede a segnalare tempestivamente all'Autorità il gestore inadempiente e l'ammontare dei corrispettivi fatturati e non riscossi. In tale caso, l'Autorità provvederà a disporre il recupero degli importi non versati dal gestore inadempiente, maggiorati degli interessi legali, a valere sui riconoscimenti tariffari e/o perequativi del medesimo gestore, e al relativo versamento sul conto di cui al comma 12.8.

Articolo 13

Indennizzi e penalità per l'attività di meter reading

- 13.1 Per ciascun indicatore di qualità di cui al comma 10.2, sono definiti indennizzi automatici e/o penali per il mancato rispetto dei livelli di qualità, ai sensi della Tabella 10.

Allegato A

- 13.2 In caso di mancato rispetto dei livelli di qualità per l'attività di *meter reading*, riconducibile alle cause di cui al comma 11.1, lettera c), il soggetto responsabile dell'attività di *meter reading* è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici e a versare le penalità di cui alla Tabella 10.
- 13.3 Con riferimento agli indicatori G e H, l'indennizzo automatico è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come di seguito indicato:
- a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre il livello, ma entro un tempo doppio del livello cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l'indennizzo automatico base di cui alla Tabella 10;
 - b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio del livello cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base di cui alla Tabella 10;
 - c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo del livello cui si riferisce la prestazione, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base di cui alla Tabella 10.
- 13.4 Con riferimento agli indicatori G e H, il soggetto responsabile dell'attività di *meter reading* è comunque tenuto a:
- a) corrispondere l'indennizzo automatico all'utente o all'impresa di distribuzione che ne abbia diritto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - b) effettuare la prestazione richiesta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
- 13.5 Con riferimento all'indicatore I, l'impresa di trasporto è tenuta a corrispondere all'utente l'indennizzo automatico di cui alla Tabella 10 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 13.6 Con riferimento agli indicatori I, J e K, le penalità sono versate alla Cassa dall'impresa di trasporto, a valere sul "Conto Qualità dei Servizi Gas", entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 14

Adeguamento degli impianti di misura

- 14.1 Ciascun titolare, in quanto responsabile dell'attività di *metering*, è tenuto ad esercire e mantenere gli impianti nella propria titolarità in modo tale da assicurare il rispetto dei livelli di servizio di cui al comma 10.1. A tal fine, anche tenuto conto del sistema di incentivazione di cui all'Articolo 12, il titolare adotta gli interventi di adeguamento necessari sugli impianti, o su singole componenti degli stessi, dando priorità a quelli che incorrono più frequentemente in errori nella rilevazione del dato di misura e, quindi, nel mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al comma 10.1 e, tra questi, a quelli con le portate maggiori.

Allegato A

- 14.2 Nei casi di reiterato esercizio delle attività di *metering* e *meter reading* al di sotto dei livelli di servizio definiti ai sensi dell'Articolo 10 e di un'insufficienza manutenzione o mancato adeguamento degli impianti di cui al comma 14.1, l'Autorità si riserva di avviare specifici procedimenti al fine di valutare, caso per caso, l'adozione di specifiche misure nei confronti del responsabile dell'attività di *metering* o del *meter reading*, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la duplicazione dell'impianto di misura da parte dell'impresa di trasporto, la discatura dell'impianto di consumo o di produzione, l'adozione di provvedimenti sanzionatori laddove applicabili.

Allegato A

Titolo V – MONITORAGGIO DEI REQUISITI E DEL RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ

Articolo 15

Monitoraggio

- 15.1 Le imprese di trasporto sono tenute a svolgere il monitoraggio:
- a) del rispetto dei requisiti minimi e ottimali;
 - b) dei livelli di servizio.
- 15.2 Ciascuna impresa di trasporto è responsabile delle attività di monitoraggio di cui al comma 15.1 con riferimento agli impianti di misura allacciati alla propria rete, inclusi quelli nella propria titolarità.
- 15.3 Le imprese di trasporto provvedono ad aggiornare tempestivamente, secondo modalità e tempistiche definite nel Codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto, il portale impianti di misura con gli esiti delle attività di monitoraggio, anche con riferimento agli impianti nella propria titolarità; nell'ambito di tale aggiornamento sono altresì resi disponibili sul portale i documenti trasmessi dai titolari dell'impianto. In particolare, le imprese di trasporto provvedono a rendere disponibile sul portale impianti di misura:
- a) ai fini del monitoraggio del rispetto dei requisiti minimi e ottimali, la documentazione attestante le caratteristiche dell'impianto di misura e il relativo attestato di conformità, anche in occasione dell'entrata in esercizio di un nuovo impianto o di modifiche ad un impianto esistente;
 - b) il piano delle attività manutentive previste sull'impianto;
 - c) il livello di servizio di ciascun indicatore di cui al comma 10.1, verificato ai sensi del comma 17.1.
- 15.4 L'accesso al portale impianti di misura è garantito, oltre che alle imprese di trasporto, anche ai titolari l'attività di *metering* con riferimento agli impianti nella propria titolarità.

Articolo 16

Monitoraggio del rispetto dei requisiti minimi e ottimali

- 16.1 Con riferimento agli impianti di misura allacciati alla propria rete, l'impresa di trasporto accerta, su base documentale, la conformità degli impianti rispetto alla normativa vigente e ai requisiti impiantistici, funzionali e manutentivi di cui all'Articolo 9.
- 16.2 Il responsabile dell'attività di *metering* fornisce all'impresa di trasporto cui l'impianto risulta connesso:
- a) in occasione dell'entrata in esercizio di un nuovo impianto o di modifiche ad un impianto esistente, la documentazione attestante le caratteristiche

Allegato A

dell'impianto di misura e il relativo attestato di conformità alla normativa tecnica *pro tempore* vigente;

- b) con cadenza annuale, ove non già previsto ai sensi di disposizioni regolatorie, il piano delle attività manutentive previste sull'impianto e le relative date di esecuzione per l'anno termico successivo.

- 16.3 Il contenuto, le modalità e le tempistiche di trasmissione delle informazioni di cui al comma 16.2 sono definiti nell'ambito del Codice di rete.
- 16.4 La mancata o incompleta trasmissione delle informazioni e dei documenti necessari all'accertamento documentale è equiparata al mancato rispetto dei requisiti minimi di cui all'Articolo 9 e comporta pertanto, ai sensi del comma 12.4, lettera a), l'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di qualità in misura maggiorata del 30%.

Articolo 17

Monitoraggio dei livelli di servizio

- 17.1 Ai fini del monitoraggio degli indicatori di qualità del servizio relativi all'attività di *metering* di cui al comma 10.1, l'impresa di trasporto, con riferimento agli impianti di misura allacciati alla propria rete, inclusi i propri, verifica la disponibilità dei dati di misura tramite l'acquisizione dei dati da remoto mediante telelettura. I dati di misura dei volumi e di qualità del gas acquisiti sono analizzati, anche alla luce delle segnalazioni diagnostiche delle apparecchiature, al fine di verificare il rispetto dei livelli di servizio di cui al comma 10.5, lettera a); l'impresa di trasporto provvede a registrare tali livelli di servizio e eventuali corrispettivi economici di cui all'Articolo 12 applicati al titolare sul portale impianti di misura.
- 17.2 Ai fini del monitoraggio degli indicatori di qualità del servizio relativi all'attività di *meter reading* di cui al comma 10.2, l'impresa di trasporto responsabile dell'attività di *meter reading* verifica il rispetto dei livelli di servizio di cui al comma 10.5, lettera b), e provvede a registrare sul portale impianti di misura tali livelli di servizio e eventuali indennizzi automatici e penali erogati.

Articolo 18

Ispezioni in loco a campione

- 18.1 Ciascuna impresa di trasporto ha facoltà di effettuare ispezioni *in loco* a campione sugli impianti di misura allacciati alla propria rete, al fine di verificare:
- a) la veridicità delle informazioni fornite dai responsabili dell'attività di *metering* nell'ambito dell'accertamento documentale di cui al comma 16.1;
 - b) il corretto funzionamento dell'impianto di misura, ai sensi di quanto previsto dalla Tabella 3.

Allegato A

- 18.2 L'impresa maggiore di trasporto ha inoltre la facoltà di effettuare ispezioni *in loco* a campione sugli impianti di misura connessi alle reti di altre imprese di trasporto, in coordinamento con l'impresa sulla cui rete è allacciato l'impianto.
- 18.3 Le ispezioni *in loco* a campione sono effettuate dando priorità agli impianti sui quali si riscontrano le principali criticità, in termini di frequenti malfunzionamenti e/o mancato rispetto dei livelli di servizio, e con maggiori portate nominali.
- 18.4 Qualora l'impresa di trasporto richieda una verifica del corretto funzionamento dell'impianto di misura per la quale sia necessario l'intervento di un operatore specializzato, tale attività è eseguita dal responsabile dell'attività di *metering*. A tal proposito:
- a) i costi sottesi a tale attività di verifica sono ricompresi nell'ambito dei costi per le attività di monitoraggio di cui al comma 15.1, e quindi rimborsati dall'impresa di trasporto al responsabile dell'attività di *metering*, esclusivamente in caso di esito positivo della verifica;
 - b) gli eventuali costi dell'intervento finalizzato a ripristinare le corrette condizioni di funzionamento dell'impianto sono in capo al responsabile dell'attività di *metering*.
- 18.5 Eventuali situazioni in cui l'ispezione *in loco* sia ostacolata o impedita per motivi dipendenti dal titolare dell'impianto sono tempestivamente segnalate dall'impresa di trasporto all'Autorità, per l'esercizio dei propri poteri ispettivi e sanzionatori.

Articolo 19

Sistema di incentivazione delle ispezioni in loco da parte dell'impresa maggiore di trasporto

- 19.1 L'impresa maggiore di trasporto è tenuta, in forza delle particolari responsabilità di cui all'articolo Articolo 6, ad effettuare ogni anno, sui punti di riconsegna, un numero minimo di ispezioni *in loco* a campione di cui al precedente comma 18.2, anche con riferimento agli impianti di misura allacciati alle reti di altre imprese di trasporto, compreso tra 600 e 800.
- 19.2 All'impresa maggiore di trasporto si applica:
- a) una penale per ogni impianto ispezionato in difetto rispetto al numero di 600;
 - b) un premio per ogni impianto ispezionato eccedente rispetto al numero di 800, comunque nel limite massimo di 1.200 ispezioni complessive.
- 19.3 Tale premio/penale è pari a:
- a) € 1.000 per impianti con $Q_{ero} \leq 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$;
 - b) € 2.000 per impianti con $Q_{ero} > 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$.

Allegato A

- 19.4 Ai fini dell'applicazione del premio di cui al comma 19.3 sono conteggiate esclusivamente le ispezioni relative ad impianti che non siano già stati sottoposti ad ispezione da parte dell'impresa maggiore nei 5 anni precedenti.
- 19.5 Gli importi di cui al comma 19.3 sono comunicati all'Autorità nell'ambito del rapporto sugli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 21, e regolati con la Cassa a valere sul "Conto oneri trasporto" con le medesime tempistiche e modalità previste al precedente comma 12.8.

Articolo 20

Censimento impiantistico

- 20.1 Le imprese di trasporto provvedono, entro il 30 giugno 2022, al censimento degli impianti di misura allacciati alla propria rete, delle componenti dei singoli impianti e delle relative caratteristiche.
- 20.2 Il responsabile dell'attività di *metering* fornisce all'impresa di trasporto cui l'impianto risulta connesso la documentazione attestante le caratteristiche dell'impianto di misura e il relativo attestato di conformità alla normativa tecnica *pro tempore* vigente.
- 20.3 Le informazioni e i documenti censiti ai sensi del precedente comma sono verificati dall'impresa di trasporto e resi disponibili dalla medesima impresa di trasporto sul portale impianti di misura, entro il 31 luglio 2022.
- 20.4 L'impresa maggiore, responsabile della gestione delle informazioni sul portale impianti di misura, segnala tempestivamente all'Autorità i casi di mancata partecipazione del titolare dell'impianto al censimento o inadeguatezza delle informazioni e dei documenti forniti. Sono fatti salvi i poteri di intervento dell'Autorità anche di tipo sanzionatorio e ispettivo, al fine di reperire le informazioni necessarie.
- 20.5 Nell'ambito del censimento, il cliente finale direttamente connesso alla rete di trasporto può esprimere un preliminare interesse alla cessione della titolarità dell'impianto all'impresa di trasporto di cui all'Articolo 7. L'impresa di trasporto, nei successivi 6 mesi, verifica la sussistenza di eventuali elementi ostativi ai sensi del comma 7.3, lettere a) e b) e dà comunicazione degli esiti della verifica al titolare dell'impianto; il cliente finale titolare dell'impianto, al fine di manifestare l'effettiva volontà di procedere alla cessione presenta all'impresa di trasporto la dichiarazione scritta di cui al comma 7.2 e provvede a sottoscrivere il contratto di cessione.
- 20.6 Il mancato o incompleto censimento per inadempienze del titolare dell'impianto è equiparato al mancato rispetto dei requisiti minimi di cui all'Articolo 9 e comporta pertanto, ai sensi del comma 12.4, lettera a), l'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di qualità in misura maggiorata del 30% fino ad avvenuto adempimento degli obblighi informativi.

Allegato A

Articolo 21

Rapporto sugli esiti del monitoraggio

21.1 A decorrere dall'anno 2023, entro il 31 marzo di ciascun anno, le imprese di trasporto forniscono all'Autorità un rapporto di sintesi contenente gli esiti del monitoraggio relativo all'anno precedente, sulla base dei dati resi disponibili dalle imprese di trasporto nel portale impianti di misura, contenente:

- a) dettaglio degli impianti che incorrono nel mancato rispetto dei livelli di servizio, specificando:
 - i) i livelli di servizio registrati;
 - ii) i corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio applicati;
 - iii) indennizzi automatici corrisposti e penalità versate;
- b) informativa sui casi di reiterato esercizio dell'attività di *metering* e dell'attività di *meter reading* svolta dall'impresa medesima al di sotto dei livelli di servizio definiti ai sensi dell'Articolo 10, con indicazione, in aggiunta alle informazioni di cui alla precedente lettera a), delle eventuali inadempienze o non conformità riscontrate, dell'eventuale morosità del titolare e delle possibili conseguenti azioni, inclusa la necessità di duplicazione dell'impianto o, per gli impianti nella propria titolarità, del loro adeguamento, con indicazione dei relativi costi;
- c) informativa sui casi di reiterata impossibilità ad acquisire il dato di misura da parte del responsabile del *meter reading* a causa di malfunzionamenti o inadempimenti riconducibili all'attività di *metering*, con indicazione dei malfunzionamenti o delle inadempienze riscontrate e della eventuale necessità di installazione, da parte del responsabile del *meter reading*, di *Remote Intelligence Unit* (RIU);
- d) indicazione dei casi per i quali non sia stato possibile procedere all'accertamento documentale per il monitoraggio del rispetto dei requisiti minimi e ottimali per mancata o incompleta trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui al precedente comma 16.4;
- e) indicazione dei casi specifici nei quali sia stato riscontrato, in esito ad accertamento documentale o ispezione *in loco*, il mancato rispetto di requisiti prescritti dalla Metrologia Legale;
- f) il rendiconto sulle ispezioni *in loco* effettuate nel corso dell'anno precedente; tale rendiconto deve includere il dettaglio dei casi per i quali sia stata riscontrata la non veridicità delle informazioni fornite su base documentale, ai fini dell'applicazione delle misure di cui al comma 12.5.

21.2 Nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 21.1, l'impresa maggiore di trasporto fornisce all'Autorità le seguenti ulteriori informazioni:

- a) in aggiunta al rendiconto sulle ispezioni *in loco* effettuate nel corso dell'anno precedente di cui al comma 21.1, lettera f), l'indicazione dei punti per i quali era prevista l'ispezione e dei punti effettivamente ispezionati;

Allegato A

- b) il programma delle ispezioni *in loco* a campione per l'anno in corso, incluse le ispezioni previste sugli impianti di misura allacciati alle reti di altre imprese di trasporto; tale programma fornisce anche una rappresentazione dei criteri di individuazione degli impianti da sottoporre a ispezione *in loco*.
- 21.3 Nei casi di cui al precedente comma 21.1, lettera e), le imprese di trasporto provvedono a segnalare tempestivamente alle Autorità competenti le mancate conformità e le anomalie riscontrate.

Allegato A

Tabella 1: Requisiti impiantistici minimi e ottimali

Componente	Campo di applicazione	Requisito impiantistico	Id.
ORGANO PRIMARIO	Requisiti minimi		
	Tutti	Possibilità di effettuare il controllo in linea dell'organo primario (ad es. mediante tronchetto per installazione misuratore di controllo).	IM1
	Qero > 4.000 Sm ³ /h	Contatore di riserva/controllo ¹ .	IM2
	Requisiti ottimali		
	Qero > 4.000 Sm ³ /h	Switch automatico della linea di misura nel caso di impianti con più contatori di diverso calibro oppure con più linee di misura con contatori di pari calibro in parallelo.	IM3
DISPOSITIVO DI CONVERSIONE DEI VOLUMI PER LA MISURA PRINCIPALE	Requisiti minimi		
	Tutti	Misura del volume con linea principale (dispositivo di conversione dei volumi) automatizzata e teleleggibile.	IM4
	Qero > 4.000 Sm ³ /h	Dispositivo di conversione dei volumi associato al contatore di riserva/controllo automatizzato e teleleggibile	IM5
MISURA DI RISERVA (DATA LOGGER)	Requisiti minimi		
	Qero > 200 Sm ³ /h	Misura di riserva (<i>data logger</i>) automatizzata e teleleggibile per ciascun dispositivo di conversione dei volumi per la misura principale	IM6
STRUMENTI DI MISURA DELLA QUALITÀ²	Requisiti minimi		
	Qero > 4.000 Sm ³ /h	Strumento per l'analisi della qualità del gas, analizzatore della qualità (AQ) o gascromatografo (GC), <i>in loco</i> e teleleggibile, con aggiornamento automatico dei dati di qualità nel dispositivo di conversione dei volumi collegato in continuo con lo strumento di misura della qualità (in tal caso, il collegamento dello strumento di misura della qualità con il dispositivo di conversione dei volumi deve essere previsto nell'approvazione metrologica del dispositivo di conversione), secondo le disposizioni normative applicabili e al Codice di rete.	IM7
	Tutti gli impianti non soggetti alla Metrologia Legale, ove lo strumento di misura della qualità del gas non sia presente (i.e. Qero ≤ 4.000 Sm ³ /h) o non funzionante	Possibilità di aggiornamento da remoto, a cura dell'esercente il servizio di <i>meter reading</i> , dei dati di qualità del gas nel dispositivo di conversione dei volumi con i dati rilevati dal sistema delle AOP, secondo le modalità e frequenze indicate nel Codice di Rete.	IM8
	Requisiti ottimali		
	Qero > 30.000 Sm ³ /h	Gascromatografo (GC) <i>in loco</i> e teleleggibile	IM9

¹ Per Qero comprese tra 4.000 e 30.000 Sm³/h, qualora il contatore principale non sia idoneo a misurare la portata minima prelevata (es. variazioni stagionali), è ammesso che il contatore di riserva/controllo sia di calibro inferiore. In tal caso si devono predisporre tronchetti per permettere l'installazione temporanea di un contatore con lo stesso calibro di quello da controllare. Il secondo contatore può utilizzare un principio di funzionamento diverso da quello del contatore principale.

² Nel caso di impianti aventi Qero ≤ 4.000 Sm³/h e asserviti da un unico ingresso di gas naturale, è ammesso l'utilizzo di un GC di area. In questo caso, la titolarità del GC di area deve essere in capo ad un unico soggetto, con puntuale regolazione contrattuale dei rapporti tra il titolare del GC e gli altri soggetti che usufruiscono della misura. Nel Codice di Rete sono definiti i relativi rapporti e disposizioni nei confronti dell'impresa di trasporto.

Allegato A

Tabella 2: Requisiti prestazionali minimi e ottimali

Componente	Campo di applicazione	Requisito minimo		Requisito ottimale		Id.
		In condizioni di riferimento	In servizio (MPE)	In condizioni di riferimento	In servizio (MPE)	
ORGANO PRIMARIO	$Q_{ero} \leq 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Classe 1 ³ (per $P > 0,5 \text{ bar}$); MPE: - $Q_{min} \leq Q \leq Q_t$: MPE = 2% - $Q_t \leq Q \leq Q_{max}$: MPE = 1%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Classe 0,5 (OIML R 137); MPE: - $Q_{min} \leq Q \leq Q_t$: 1% - $Q_t \leq Q \leq Q_{max}$: 0,5% Negli impianti soggetti alla Metrologia Legale questo requisito è riferito all'accuracy del contatore.	Doppio	PR1
	$30.000 < Q_{ero} \leq 400.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Classe 1,5 (per $P \leq 0,5 \text{ bar}$); MPE: - $Q_{min} \leq Q \leq Q_t$: 3% - $Q_t \leq Q \leq Q_{max}$: 1,5%			Uguale alle condizioni di riferimento	
	$Q_{ero} > 400.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Classe 0,5 (OIML R 137); MPE: - $Q_{min} \leq Q \leq Q_t$: 1% - $Q_t \leq Q \leq Q_{max}$: 0,5% Negli impianti soggetti alla Metrologia Legale questo requisito è riferito all'accuracy del contatore.	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo	Uguale alle condizioni di riferimento	
DISPOSITIVO DI CONVERSIONE DEI VOLUMI PER LA MISURA PRINCIPALE	$Q_{ero} \leq 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Dispositivo di Tipo 1 ⁵ EN 12405-1 (MID negli impianti soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI/TS 11629; inoltre: - di Classe I ⁶ se non è presente il sistema di misura della qualità; - di Classe II se presente il sistema di misura della qualità. - MPE coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Dispositivo di Tipo 2 EN 12405-1 (MID negli impianti soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI/TS 11629 e inoltre di Classe II. MPE coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	PR2
	$4.000 < Q_{ero} \leq 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Dispositivo di Tipo 2 EN 12405-1 (MID negli impianti soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI/TS 11629 e inoltre: - di Classe II; - MPE coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo con calcolo di Z con ISO 12213-2 (composizione completa)	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	
	$Q_{ero} > 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Dispositivo di Tipo 2 EN 12405-1 (MID negli impianti soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI/TS 11629 e inoltre: - di Classe II; - MPE coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo con calcolo di Z con ISO 12213-2 (composizione completa)	Uguale alle condizioni di riferimento	
DATA LOGGER	Tutti	Data logger conforme alla norma UNI/TS 11629 e costituito da un dispositivo di conversione di Tipo 1 e di Classe I. MPE del coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	PR3
STRUMENTI DI MISURA DELLA QUALITÀ	$Q_{ero} > 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Classe A ⁷ , con rilevazione dei dati con dettaglio almeno quarantario. MPE del PCS: $\pm 0,5\%$	Uguale alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo	Uguale alle condizioni di riferimento	PR4

³ Secondo la Raccomandazione Tecnica OIML R137, gli organi primari (Contatori) sono classificati nel modo seguente (tra parentesi è riportata l'accuratezza in prove di tipo o verifica prima – MPE – per il campo di portata rispettivamente " $Q_{min} \leq Q < Q_t$ " e " $Q_t \leq Q < Q_{max}$ "): Classe 0,5 (1%; 0,5%); Classe 1 (2%; 1%); Classe 1,5 (3%; 1,5%). La direttiva MID prevede unicamente le classi 1 e 1,5.

⁴ Q_t è il valore della portata che si situa tra la portata massima Q_{max} e la portata minima Q_{min} e in cui il campo di portata è diviso in due zone: la «zona superiore» e la «zona inferiore», ciascuna caratterizzata da un proprio errore massimo permesso (MPE).

⁵ Secondo la norma UNI EN 12405-1, i dispositivi si distinguono in: Tipo 1 (con trasmettitori integrati, non sostituibili e non tarabili singolarmente); Tipo 2 (con trasmettitori separati, sostituibili e tarabili singolarmente).

Allegato A

Tabella 3: Requisiti manutentivi minimi ed ottimali – Ispezioni

Descrizione attività	Componenti del sistema di Misura	Criterio di valutazione	Frequenza minima a partire dalla messa in servizio	Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio	Id.
Verifica allineamento organo primario	Organo di misura contatore, dispositivo di conversione, <i>data logger</i>	Secondo la UNI 11600 (tutte le parti)	Semestrale	Bimestrale	MI1
Verifica della funzionalità trasduttori	Tutti i trasduttori di P e T dei sistemi di allarme, telecontrollo e misura	Allineamento degli strumenti presenti in cabina (valutazione qualitativa con $e\% \leq 10\%$) Assenza di danni alle connessioni, display, sonde, ecc.			
Controllo di allarmi⁸	Flow computer, dispositivi di conversione e altra strumentazione con funzioni di auto diagnostica	Assenza di allarmi			
Verifica integrità sigilli esistenti	Componenti del sistema di misura sigillati	Integrità dei sigilli			
Ispezione visiva	Tutti	Assenza danni visibili alla strumentazione. Protezione superficiale esterna in ordinarie condizioni. Corretta funzionalità del sistema	Annuale	Bimestrale	MI2
Verifica del sistema di energia ausiliaria	Tutti (se dispongono di alimentazione elettrica ausiliaria)	Intervento del sistema di alimentazione ausiliaria			
Verifica dell'aggiornamento dei dati della qualità del gas (ove non è presente uno strumento per la misura della qualità)	Dispositivo di conversione dei volumi	Secondo il Codice di rete	P≤5 bar: annuale	Mensile	MI3
			P>5 bar: mensile		
			P>5 bar e impianti sottoposti a metrologia legale: trimestrale ⁹		

⁶ Secondo la norma UNI/TS 11629, i dispositivi si distinguono in: Classe I (sistemi di misura che non consentono il collegamento con sistema di misura della qualità); Classe II (sistemi di misura che consentono il collegamento con il sistema di misura della qualità).

⁷ Secondo la Raccomandazione Tecnica OIML R140, gli strumenti per la misura della qualità ai fini della determinazione del PCS sono classificati nelle seguenti classi di accuratezza: Classe A (con MPE 0,5%); Classe B e C (con MPE 1%).

⁸ In presenza di un sistema di telecontrollo in grado di analizzare le prestazioni significative relative all'impianto e di inviare segnalazioni/allarmi al raggiungimento delle soglie prestabilite, queste ispezioni possono essere eseguite da remoto

⁹ In via transitoria, fino al 31 dicembre 2026, per tali impianti la frequenza minima di aggiornamento è semestrale.

Allegato A

Tabella 4: Requisiti manutentivi minimi ed ottimali - Verifiche funzionali

Componente	Descrizione attività	Tipologia componenti del sistema di Misura	Criterio di valutazione	Frequenza minima a partire dalla messa in servizio	Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio	ID.
GENERALE	Verifica tenuta pneumatica esterna connessioni flangiate/filettate	Tutti	Assenza di perdite visibili	Semestrale	Trimestrale	MVF1
	Verifica del sistema di energia ausiliaria	Tutti (se dispongono di alimentazione elettrica ausiliaria)	Il sistema di energia ausiliaria deve garantire una durata di funzionamento pari almeno ad un'ora.	In concomitanza con la verifica periodica del dispositivo di misura associato	Annuale	MVF2
ORGANO PRIMARIO DI MISURA	Verifiche funzionali dell'organo primario di misura	Contatori con organi in movimento (pareti deformabili, turbina, rotoidi)	Assenza di anomalie evidenti quali ad esempio rumorosità, problemi di trascinamento del numeratore, ecc.	Semestrale	Trimestrale	MVF3
	Verifica del livello del lubrificante	Contatori con rotoidi	Livello entro i limiti indicati dal fabbricante	Semestrale	Trimestrale	MVF4
	Verifiche funzionali dell'organo primario di misura ¹⁰	Contatori statici (Ultrasuoni, massico con effetto Coriolis, massico termico)	Assenza di anomalie evidenti secondo le indicazioni del fabbricante riportate nel manuale d'uso e manutenzione	Indicazioni del fabbricante riportate nel manuale d'uso e manutenzione	Annuale	MVF5
STRUMENTAZIONE DI MISURA	Verifica della funzionalità e taratura	Strumento per l'analisi della qualità del gas	Secondo quanto riportato nell'appendice A della norma UNI 9571-2	Biennale	Annuale	MVF6
	Simulazione segnalazione raggiungimento dei livelli di soglia ove presente	Componenti monitorati da punto remoto (per esempio: Trasduttori di pressione, trasduttori di temperatura, trasduttori di portata)	Da remoto: - Evidenza della soglia di attenzione al raggiungimento dei limiti di attenzione - Evidenza della soglia di allarme al raggiungimento dei limiti di allarme	In concomitanza alla verifica periodica	Annuale	MVF7

¹⁰ Per il periodo transitorio in cui la linea venturimetrica è ancora ammessa il requisito minimo si riferisce anche al controllo disco venturimetrico ovvero alla verifica del diametro interno (coerente con certificato dimensionale), verifica planarità, presenza spigolo vivo, tracce di usura con frequenza quinquennale e il requisito ottimale con frequenza biennale.

Allegato A

Tabella 5: Requisiti manutentivi minimi ed ottimali - Verifiche periodiche

Componente	Componenti del sistema di Misura	Criterio di valutazione	Frequenza minima a partire dalla messa in servizio	Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio	Id.
ORGANO PRIMARIO¹¹	Contatori installati presso impianti soggetti alla Metrologia Legale	Secondo i requisiti del DM 93/2017	A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni	Secondo la parte applicabile della UNI 11600	MVP1
	Contatori installati presso impianti NON soggetti alla Metrologia Legale	Secondo la parte applicabile della UNI 11600	A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni	5 anni per tutte le tecnologie	MVP2
DISPOSITIVO DI CONVERSIONE E TRASDUTTORI¹²	Tutti i dispositivi di conversione e trasduttori di P, e T per gli impianti soggetti alla Metrologia Legale	Secondo i requisiti del DM 93/2017	Sensori di P e T sostituibili: 2 anni Sensori di P e T parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori: 8 anni <i>(o in occasione del cambio linee grande/piccola per sistemi con una sola linea automatizzata)</i>	Secondo la parte applicabile della UNI 11600	MVP3
	Tutti i dispositivi di conversione e trasduttori di P, T per gli impianti NON soggetti alla Metrologia Legale	Secondo la parte applicabile della UNI 11600	Sensori di P e T sostituibili: 2 anni Sensori di P e T parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori: 8 anni <i>(o in occasione del cambio linee grande/piccola per sistemi con una sola linea automatizzata)</i>	Annuale	MVP4
STRUMENTAZIONE DI RISERVA E CONTROLLO	Strumentazione di riserva e controllo	Vedere prospetto 9 UNI 9571-2	Le medesime frequenze previste per la strumentazione principale	Uguale requisito minimo	MVP5
STRUMENTAZIONE (LINEA DI MISURA NON AUTOMATIZZATA)	Altra strumentazione del sistema di misura ^{13 b)}	Vedere prospetto 9 UNI 9571-2	1 anno	Uguale requisito minimo	MVP6
STRUMENTO PER L'ANALISI DI QUALITÀ DEL GAS	Gascromatografo o Analizzatore	Secondo quanto riportato nell'appendice A della UNI 9571-2	2 anni	1 anno	MVP7

¹¹ Per il periodo transitorio in cui la linea venturimetrica è ancora ammessa, il requisito minimo (uguale al requisito ottimale) si riferisce anche al tronco di misura venturimetrico ovvero Controllo dimensionale e geometrico del disco di misura, secondo la UNI EN ISO 5167-2 con frequenza decennale e il requisito ottimale con frequenza quinquennale.

¹² Per il periodo transitorio in cui la linea venturimetrica è ancora ammessa, il requisito minimo (uguale al requisito ottimale) si riferisce anche ai *flow computer* venturimetrici e i trasduttori (P, T e ΔP) ovvero alla verifica secondo il prospetto 9 UNI 9571-2 con frequenza annuale.

¹³ Per altra strumentazione si intende *data-logger*, manotermografo, *triplex*, ecc., come unica strumentazione presente su linea di misura non automatizzata ("Tradizionale").

Allegato A

Tabella 6: Requisiti manutentivi minimi ed ottimali - Conferme metrologiche intermedie (per impianti con Qero > 4.000 Sm³/h)

Componenti	Descrizione attività	Criterio di valutazione	Frequenza minima a partire dalla messa in servizio	Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio	Id.
ORGANO PRIMARIO	Controllo in linea con strumento di riserva/controllo	Compatibilità metrologica delle misure dello strumento e dello strumento di controllo	Nessun requisito minimo obbligatorio	Trimestrale	MCM1
DISPOSITIVI DI CONVERSIONE	Confronto con <i>data logger</i> di riserva	Compatibilità metrologica delle misure dello strumento e del <i>data logger</i> di controllo	Nessun requisito minimo obbligatorio	Trimestrale	MCM2
STRUMENTO PER L'ANALISI DI QUALITÀ DEL GAS	GC: Auto taratura (par. A.1.2 della UNI 9571-2)	Appendice A della UNI 9571-2 e/o secondo le modalità eventualmente presenti nell'approvazione metrologica dello strumento o indicate dal costruttore	Pari a quella indicata nell'approvazione metrologica dello strumento (o dal costruttore nel caso di AQ) e, ove non indicata o programmabile, almeno settimanale	Giornaliera	MCM3
	AQ: Taratura automatica (par. A.2.2 della UNI 9571-2)			Doppia rispetto a quella indicata dal costruttore	

Allegato A

Tabella 7: Livelli di qualità del servizio per l'attività di *metering*

ATTIVITÀ DI METERING			
INDICATORE	DESCRIZIONE	LIVELLO DI SERVIZIO	CAMPO DI APPLICAZIONE
A. Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario	Numero di giorni equivalenti ¹⁴ in cui la misura dei volumi viene effettuata attraverso l'organo primario di misura e il dispositivo di conversione ovvero il <i>data logger</i> .	85% giorni / anno	Per Qero $\leq 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$
		90% giorni / anno	Per Qero $> 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$
B. Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / flow computer o data logger	Numero di giorni equivalenti in cui la misura dei volumi, con organo primario funzionante, viene effettuata attraverso il dispositivo di conversione / <i>flow computer</i> o <i>data logger</i> senza l'utilizzo della misura di riserva, e viene messa a disposizione del responsabile del <i>meter reading</i> .	90% giorni / anno con organo primario funzionante	Per Qero $\leq 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$
		95% giorni / anno con organo primario funzionante	Per Qero $> 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$
C. Disponibilità del dato di misura della qualità del gas (per impianti per cui è prevista l'installazione di GC/AQ)	Numero di giorni equivalenti in cui è disponibile la misura puntuale della qualità del gas.	90% giorni / anno	Per Qero $\leq 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$
		96% giorni / anno	Per Qero $> 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$
D. Indisponibilità aggiornamento dei dati della qualità del gas (per impianti per cui non è prevista l'installazione di GC/AQ)	Numero di giorni di ritardo sull'aggiornamento della qualità del gas rispetto alle specifiche.	15 giorni / anno	Per P $\leq 5 \text{ bar}$
		7 giorni / anno	Per P $> 5 \text{ bar}$
		7 giorni / attività	Per P $> 5 \text{ bar}$ e impianti sottoposti a metrologia legale
E. Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (rangeability)	Numero di ore annue in cui l'organo primario di misura funziona all'interno del campo valido di misura rispetto al numero totale delle ore dell'anno in oggetto ¹⁵	85% ore / ore anno	Per Qero $\leq 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$
		90% ore / ore anno	Per Qero $> 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$
F. Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario	Numero di giorni consecutivi intercorrenti tra la data di messa a disposizione del verbale di misura che riporta la segnalazione del guasto ed il ripristino del corretto funzionamento.	Max 30 giorni	Per Qero $\leq 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$
		Max 15 giorni	Per Qero $> 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$

¹⁴ Per giorni equivalenti di indisponibilità della misura si intende il rapporto tra la somma delle ore di indisponibilità diviso 24.

¹⁵ Il calcolo dell'indicatore E è effettuato considerando le misure pari a zero, anche se rilevate su intervalli temporali inferiori all'ora, come effettuate all'interno del campo valido di misura nei seguenti casi: i) punti di riconsegna che alimentano impianti termoelettrici o industriali; ii) punti di riconsegna che alimentano reti di distribuzione non interconnesse a valle (ossia alimentate da un solo punto di connessione alla rete di trasporto); e iii) punti di riconsegna che facciano parte di un aggregato di punti fisici interconnessi a valle, limitatamente al periodo primavera/estate. Nel caso di punti di riconsegna che alimentano reti di distribuzione, le misure pari a zero sono considerate come effettuate al di fuori del campo valido di misura, fatta salva la possibilità per l'impresa di distribuzione di attestare all'impresa di trasporto specifiche condizioni di esercizio che non richiedono l'utilizzo di tali punti per l'alimentazione della rete di distribuzione. Gli impianti di misura presso punti di riconsegna che servono stazioni di rifornimento di metano per autotrazione sono esentati dall'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dell'indicatore E con riferimento alle misure al di sotto del campo valido, previa presentazione di una certificazione all'impresa di trasporto attestante che l'impianto di misura è adeguato a misurare le portate minime tipicamente associate all'attività.

Allegato A

Tabella 8: Livelli di qualità del servizio per l'attività di *meter reading*

INDICATORE	DESCRIZIONE	LIVELLO DI SERVIZIO
G. Tempo di risposta a richieste scritte relative al verbale di misura presentate dall'utente o dall'impresa di distribuzione	Numero di giorni lavorativi intercorrente tra la data di ricevimento da parte del responsabile del <i>meter reading</i> della richiesta scritta di verifica del verbale di misura e la data di comunicazione della risposta motivata	10 giorni
H. Tempo di riemissione del verbale di misura per errori/anomalie presentate dall'utente o dall'impresa di distribuzione	Numero di giorni lavorativi entro cui è disponibile il verbale di misura corretto degli errori dalla data di ricevimento della richiesta di verifica. L'indicatore è calcolato nei casi si sia verificato un errore di misura/anomalia	15 giorni
I. Disponibilità del dato da parte dell'impresa di trasporto al cliente finale direttamente allacciato / utente	Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie entro la seconda ora successiva a quella di riferimento per due volte al giorno in coerenza con il NC BAL, e una terza relativa a tutto il giorno gas da rendere disponibile il giorno successivo, secondo tempistiche previste dal Codice di rete in coerenza con quelle di pubblicazione degli esiti della sessione di bilanciamento provvisorio di cui al TISG	96%
J. Disponibilità del dato di qualità del gas nelle AOP	Percentuale di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del Gas Naturale considerando un'eventuale AOP alternativa individuata ai sensi della "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo" di cui alla deliberazione 185/05.	96%
K. Disponibilità dei dati di misura da parte di un'impresa di trasporto all'impresa maggiore	Percentuale di disponibilità dei dati di misura dall'impresa di trasporto all'impresa maggiore, secondo le disposizioni di quest'ultima ai sensi dell'articolo 29 del TISG	95%

Allegato A

Tabella 9: Corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di qualità dell'attività di metering

INDICATORE DI QUALITÀ	CORRISPETTIVO	CRITERIO DI DIMENSIONAMENTO	REQUISITI DA VERIFICARE
A. Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario	Corrispettivo per indisponibilità del dato di volume ($C_{MT,V}$)	Il corrispettivo, da applicarsi all'energia stimata, è determinato come segue: $C_{MT,V} [€/MWh] = P_{gas} * K_v$ dove K_v è il coefficiente percentuale finalizzato a considerare la variazione tra volume stimato e volume effettivo, pari al 25%	<u>Minimi:</u> IM1, IM2, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MVP5 <u>Ottimali:</u> IM3, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MCM1
B. Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / flow computer o data logger	Corrispettivo per indisponibilità del dato di volume da dispositivo di conversione o data logger ($C_{MT,FC}$)	Il corrispettivo, da applicarsi all'energia misurata, è determinato come segue: $C_{MT,FC} [€/MWh] = P_{gas} * K_{fc}$ dove K_{fc} è il coefficiente percentuale finalizzato a considerare la minore accuratezza nella determinazione dell'energia in mancanza di misure puntuali, pari al 5%.	<u>Minimi:</u> IM4, IM6, PR2, PR3, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP3, MVP4, MVP5, MVP6 <u>Ottimali:</u> IM5, PR2, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP3, MVP4, MCM2
C. Disponibilità del dato di misura della qualità del gas (per impianti per cui è prevista l'installazione di GC/AQ)	Corrispettivo per indisponibilità del dato di qualità del gas ($C_{MT,Q}$)	Il corrispettivo, da applicarsi all'energia misurata, è determinato come segue: $C_{MT,Q} [€/MWh] = P_{gas} * K_q$ dove K_q è la maggiorazione prevista per l'utilizzo del dato dell'AOP anziché del dato misurato in loco, pari a 2% in coerenza con la metodologia di definizione e controllo delle AOP ¹⁶ .	<u>Minimi:</u> IM7, IM8, PR4, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP7, MCM3 <u>Ottimali:</u> IM9, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP7, MCM3
D. Indisponibilità aggiornamento dei dati della qualità del gas (per impianti per cui non è prevista l'installazione di GC/AQ)	Corrispettivo per ritardo su aggiornamento qualità del gas ($C_{MT,AGG}$)	Il corrispettivo, da applicarsi all'energia misurata, è determinato come segue: $C_{MT,AGG} [€/MWh] = P_{gas} * K_{agg}$ dove K_{agg} , in analogia a K_q , è la maggiorazione prevista per l'utilizzo del dato non aggiornato dell'AOP, pari a 2% in coerenza con la metodologia di definizione e controllo delle AOP.	<u>Minimi:</u> MI3 <u>Ottimali:</u> MI3
E. Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (rangeability)	Corrispettivo per mancato rispetto della Rangeability ($C_{MT,R}$)	Il corrispettivo è differenziato in caso di valori sopra o sotto il range di funzionamento, come di seguito descritto. Nei casi in cui l'apparato di misura operi oltre il limite superiore del range di funzionamento, il corrispettivo è applicato alla sommatoria dei dati in energia rilevati nelle ore in cui l'organo primario lavora fuori range, e determinato come segue: $C_{MT,R} [€/MWh] = P_{gas} * K_r$ dove K_r è la maggiorazione prevista per tener conto dell'incremento dell'errore di misura nel funzionamento oltre il valore massimo del range, pari al 25%. Nei casi in cui l'apparato di misura operi al di sotto del range di funzionamento, il corrispettivo è applicato, in tutte le ore in cui l'organo primario lavora fuori range, alla sommatoria delle differenze espresse in energia tra il limite inferiore del range di funzionamento e il volume misurato.	<u>Minimi:</u> Uguali indicatore A <u>Ottimali:</u> Uguali indicatore A
F. Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario	Corrispettivo per indisponibilità del dato di misura ($C_{MT,DISP}$)	Il corrispettivo, da applicarsi ai giorni di indisponibilità del dato di misura e in relazione alla capacità conferita sul punto, è pari a: $C_{MT,DISP} [€/Smc/q] = C_{MT} * K_{disp}$ dove C_{MT} è il corrispettivo per il servizio di misura di cui alla RTTG, e K_{disp} è un coefficiente percentuale, pari al 20%, che riflette l'incidenza della quota di remunerazione del capitale sul totale dei ricavi riconosciuti per il servizio di misura sulla rete di trasporto.	<u>Minimi:</u> Uguali indicatore A <u>Ottimali:</u> Uguali indicatore A

¹⁶ La metodologia di definizione e controllo delle AOP implica che lo scostamento tra il PCS rilevato dall'impianto di misura della qualità del gas di una AOP e quello del gas riconsegnato ai Punti di Riconsegna ubicati all'interno della medesima AOP non sia superiore al $\pm 2\%$.

Allegato A

Tabella 10: Indennizzi automatici e penalità per mancato rispetto dei livelli di qualità servizio di *meter reading*

INDICATORE DI QUALITÀ	INDENNIZZO PER MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ
G. Tempo di risposta a richieste scritte relative al verbale di misura presentate dall'utente o dall'impresa di distribuzione	2.500 euro	
H. Tempo di riemissione del verbale di misura per errori/anomalie presentate dall'utente o dall'impresa di distribuzione	2.500 euro	
I. Disponibilità del dato da parte dell'impresa di trasporto al cliente finale direttamente allacciato / utente	$100 \text{ euro} * n$ con n pari al numero di mesi in cui il livello generale non è stato rispettato	$100 \text{ euro} * (0,96 - Liv_{eff}) * 100$
J. Disponibilità del dato di qualità del gas nelle AOP		$100 \text{ euro} * (0,96 - Liv_{eff}) * 100$
K. Disponibilità dei dati di misura da parte di un'impresa di trasporto all'impresa maggiore		$100 \text{ euro} * (0,95 - Liv_{eff}) * 100$